

## **ACCESSO CON GREEN PASS AI LOCALI DELL'ASCLEPIOS S.r.l.**

### **Modalità operative per l'accertamento del possesso del green pass e per l'eventuale contestazione**

#### **PREMESSA**

Con la Legge del 17 Giugno 2021, n. 87 e successivi è stata introdotta la certificazione verde Covid-19, che ha consentito di definire le modalità di accesso alle strutture sanitarie aperte al pubblico. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo e la validità della certificazione esibita sia per i dipendenti che per gli utenti che accedono alla struttura dell'ASCLEPIOS Sr.r.l.

#### REGOLAMENTAZIONE PER ACCESSO DIPENDENTI:

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-septies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale in ambito lavorativo privato compresi tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi aziendali anche sulla base di contratti esterni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto-Legge n. 127, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass), quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il CoViD-19 o trovarsi in quarantena.

Anche in possesso di green pass, restano valide per il personale dipendente e tutti coloro che operano nei luoghi di lavoro aziendali le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio da contagio da SARS-CoV-2, reperibili presso i locali aziendali.

L'obbligo vaccinale vigente per gli operatori del comparto sanitario non fa venire meno le esigenze delle verifiche sul green pass.

La disposizione non si applica ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, siano esenti dalla campagna vaccinale. Nelle more del rilascio del relativo applicativo da parte del Ministero della Salute, tali soggetti non potranno essere sottoposte ad alcun controllo, resta fermo che il Medico competente, ove autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

#### REGOLAMENTAZIONE ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI:

È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi l'art. 4 del Decreto Legge 22.04.2021, n° 52 modificato dal D.L. 23/07/2021 n° 105 convertito con modificazioni dalla Legge del 16.09.2021, n° 126 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), di accedere e permanere nelle sale di attesa del Poliambulatorio.

L'accesso alla struttura da parte di soggetti esterni quali informatori scientifici, fornitori, tecnici, ecc., può avvenire solo dopo la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 a cura del personale autorizzato così come disposto dal comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 127/2021.

La disposizione non si applica ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, siano esenti dalla campagna vaccinale. Nelle more del rilascio del relativo applicativo da parte del Ministero della Salute, tali soggetti non potranno essere sottoposti ad alcun controllo.

## **ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE**

I soggetti interessati alla certificazione Verde, possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino o refertino una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'art.9 del D.L. n.52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

I soggetti incaricati dei controlli di cui in premessa presso il Poliambulatorio ASCLEPIOS S.r.l. sono stati individuati dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 13 del Dpcm 17 Giugno 2021 e formalizzati ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 679/2016. Tali soggetti sono anche incaricati della contestazione della violazione dell'obbligo di possesso e esibizione del green pass, nonché dell'eventuale non validità della certificazione esibita.

La verifica viene svolta attraverso la scansione del codice QR riportato dalla Certificazione Verde mediante l'utilizzo dell'applicazione "Verifica C-19" sviluppata dal Ministero della Salute e disponibile sul sito web governativo <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>, come da privacy policy disponibile all'indirizzo dello sviluppatore <https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>. La Certificazione Verde dovrà essere esibita al personale incaricato in modo cartaceo o digitale.

Le verifiche sul possesso del green pass per i dipendenti vengono effettuate, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione.

### **VIOLAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI**

Nel caso in cui venga rilevata una violazione dell'obbligo di possesso e esibizione del green pass, nonché dell'eventuale non validità della certificazione esibita, il soggetto incaricato dei controlli, dovrà annotare i dati anagrafici del dipendente che ha violato gli obblighi e comunicarli al Titolare del Trattamento.

Il personale dell'ASCLEPIOS S.r.l. che risultasse privo del green pass al momento della verifica sul luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato dal giorno della verifica fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di assenza comprende eventuali giornate festive o non lavorative.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Inoltre, l'accesso ai luoghi di lavoro (comprese le pertinenze esterne) senza il possesso della certificazione valida, è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 600 € e 1500 €, irrogata dal Prefetto, previa trasmissione a quest'ultimo da parte del Direttore Generale degli atti dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, effettuata dai soggetti preposti all'accertamento stesso, è inoltre da considerarsi assenza ingiustificata, senza pertanto diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green pass ed inoltre, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, ai sensi del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 art. 3 comma 6)7)8)9) e 10.